



Studio Tosadori

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI
12 Aprile 2024

L'anno 2024, il giorno 12, del mese di APRILE, alle ore 20,00 in 1^a convocazione, si è indetta presso la Sala Riunioni delle Barchesse di Villa Mugna, in via Castelgiuncoli, 5 a Lonigo, ASSEMBLEA generale STRAORDINARIA, dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Pescatori Sportivi AMO CLUB LONIGO", a seguito formalità come previsto dall'art. 7 dello Statuto Sociale.

La convocazione è avvenuta mediante mail, avviso social a tutti i soci, ed affissione nelle bacheche sociali.

Sono presenti il signor DAL MONTE ENRICO nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] nella sua veste di Presidente e rappresentante legale dell'Associazione ed il signor DAL MONTE MARIO nella sua qualità di Segretario dell'Associazione.

Rilevando che nell'orario stabilito per la 1^a convocazione non si è raggiunto il numero Soci così come previsto dallo Statuto Sociale, si procede, come da convocazione inviata, e come riportato nella stessa, in 2^a convocazione alle ore 22,00.

Sono presenti, anche, TUTTI I nr. 11 consiglieri del direttivo in carica, nelle persone dei signori: (nomi e cariche)

- DAL MONTE ENRICO - Presidente;
- MIGLIORINI MARCO - Vice-Presidente/Direttore Sportivo Pesca al colpo;
- DAL MONTE MARIO - Segretario / Tesoriere;
- LANZA GIUSEPPE - Direttore Sportivo Pesca alla Trota Lago;
- GUARDA GABRIELE - Direttore Sportivo Pesca alla Trota Torrente;
- VANZETTI LUCIO - Direttore Sportivo Pesca a Feeder;
- ADRIANILLI ANGELO - Direttore Sportivo Pesca a Feeder;
- FRIGO DIEGO - Consigliere
- FARESIN FEDERICO - Consigliere;
- MAGNABOSCO MORENO - Consigliere;
- BIASIO LORIS - Consigliere.


Il Presidente

PREMETTE





Studio Tosadori



- che venne indetta per il giorno 12 Aprile 2024, alle ore 20,00, presso la suddetta sala riunioni, l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione, convocata ai sensi di legge e di Statuto;
- che la suddetta Assemblea, in 1^a convocazione, non viene considerata atta a deliberare per mancato rispetto dei quorum costitutivi stabiliti dallo Statuto;
- che l'avviso di convocazione riportava la data della 2^a convocazione;
- che, di conseguenza, si procede in questo luogo e giorno, alle ore ventidue, all'Assemblea generale Straordinaria della suddetta Associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- adozione nuovo statuto per modificazioni ed adeguamento alle nuove disposizioni della Riforma dello Sport, ai sensi, e per gli effetti, del D-Lgs 36/2021 del 28-02-2021, e così come modificato dal D-Lgs 29 Agosto 2023 nr. 120.

CIÒ PREMESSO

Il Presidente, con il predetto verbale, che sarà firmato dallo stesso Presidente, dal segretario dell'Assemblea e dagli intervenuti alla stessa, fa constare dello svolgimento dell'Assemblea e delle conseguenti deliberazioni.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea si svolge come segue:

- assume la presidenza, ai sensi dello Statuto sociale, esso Presidente, il quale, consenziente l'Assemblea, chiama a fungere da segretario il sig. DAL MONTE MARIO, segretario dell'associazione, dopo di che fa constare e dichiara:
- che è legittimamente intervenuto il Consiglio direttivo al completo, come sopra menzionato;
- che sono legittimamente intervenuti, in proprio o per regolari deleghe che restano acquisite agli atti sociali, i seguenti soci, regolarmente iscritti nel Libro soci, identificati dallo stesso Presidente, che dichiara di averne accertato la legittimazione e il numero di identificazione da Libro soci, di cui nominativi e firma si allego foglio presenza (Allegato B - Foglio presenza);
- che pertanto l'Assemblea di cui al presente verbale deve ritenersi regolarmente costituita.



Studio Tosadori

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente espone le ragioni per le quali si rende necessario adeguare lo Statuto sociale alle nuove disposizioni di legge provvedendo alla sua integrazione in base alle nuove esigenze associative.

Tenendo comunque presente che l'Associazione ha già uno Statuto conforme ai fini istituzionali delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, essendo un ente ispirato, fin dalla sua costituzione, ai principi del decreto legge richiamato in premessa.

A questo proposito, l'Associazione aveva già provveduto, in sede di modifica, a recepire le indicazioni offerte dalla legge.

Segue l'integrale lettura del testo del nuovo Statuto. I soci si dichiarano già edotti. Segue breve discussione.

Il Presidente, al termine della discussione, sottopone all'Assemblea il seguente testo di

DELIBERAZIONE

L'Assemblea,

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

DELIBERA

1) l'adozione del nuovo Statuto sociale sulla base delle nuove disposizioni di legge e di aggiornare lo Statuto stesso alle nuove direttive, così come risulta dal testo "Allegato A - Statuto", parte integrante del presente verbale.

2) di dare mandato al Presidente dell'Assemblea perché abbia ad accettare ed introdurre nelle delibere sopra assunte, l'adozione integrale del nuovo testo aggiornato, con modificazioni ed integrazioni rese necessarie ai fini della registrazione ai sensi di legge.

Il Presidente apre quindi la discussione e nessuno chiedendo la parola, il testo completo di deliberazione sopra riportato viene messo ai voti e, dopo prova e controprova, risulta approvato all'unanimità, nel pieno rispetto dello Statuto sociale, con votazione espressa per appello nominale, secondo l'accertamento fattone dal Presidente.

Il Presidente dà atto che, ai fini della registrazione presso l'Agenzia delle entrate, a seguito della delibera come sopra assunta, lo Statuto sociale viene a risultare





Studio Tosadori

come dal testo che, firmato dal Presidente e dal segretario, si allega al presente atto, sotto la lettera "A", previa lettura all'Assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e fattesi le ore ventitre, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea.

Il presente verbale viene chiuso, contestualmente, alle ore 23,00.

Il testo del verbale viene letto dal segretario all'Assemblea, con l'allegato Statuto, e viene approvato e confermato dal Presidente e dagli intervenuti.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Firma del Presidente

Firma del Segretario

Segue allegato B : Soci intervenuti ad assemblea straordinaria in 2^ convocazione





Studio Tosadori

A.S.D. PESCATORI SPORTIVI AMO CLUB LONIGO c.f. 95019460245


Firma degli intervenuti Assemblea Straordinaria Soci, 2^a Convocazione 12.04.2024

Allegato B :

Soci iscritti alla data nr. 56

Soci presenti in Assemblea nr. 32

Soci presenti in Assemblea aventi diritto a voto nr. 32



Nome

Firma



.....
DAL MONTE..... MARIO.....
DAL MONTE..... ENRICO.....
LANZA..... GIUSEPPE.....
VANZETTI..... LUCIO.....
BIASIO..... LORIS.....
NIGLIORINI..... MARCO.....
CAPPELLINI..... MASSIMO.....
FARFESIN..... FEDERICO.....
MUTOLON..... MAURO.....
ASTATI..... MARIO.....
CARLI..... CLAUDIO.....
RITOTTO..... SANDRO.....
FRIGO..... DIEGO.....
SERZOTTO..... CIRILLO.....
MOSEON..... CLAUDIO.....
DALBARCO..... LEONTO.....
PERCARI..... ORLANDO.....
OSTUNI..... MARCELO.....
TESSARI..... FABRIZIO.....
COCCHINATO..... GIANNI.....
GUARDA..... GABRIELE.....
LUNARDI..... MICHELE.....
FERRON..... GIOVANNI.....





Studio Tosadori

BRUNELLO.....MATTEO
 UVA.....LINO
 ROVER.....ALESSANDRO
 GOBBI.....PASQUALE
 ADRIANILI.....ANGELO
 ROSSETTO.....SILVANO
 MAGNABOSCO.....ROBINO
 DANTO.....MATTIA
 32 DALMONTE.....ANDREA



Lonigo, li 12.04.2024

Presidente Assemblea

Segretario Assemblea

A.S.D. PESCATORI SPOR-
 TIVI AMB CLUB LONIGO
 PIAZZA GARIBOLDI 15-CAP
 36045 C.F. 85019460245

Statuto della
"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PESCATORI SPORTIVI AMO CLUB LONIGO"

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata



Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni, un'associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione sportiva dilettantistica PESCATORI SPORTIVI AMO CLUB LONIGO", in breve "A.S.D. PESCATORI SPORTIVI AMO CLUB LONIGO" (d'ora in poi "Associazione"), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs.39/2021, con sede in Piazza Garibaldi 15 – Lonigo (VI).
2. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.
3. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione " Associazione Sportiva Dilettantistica ", anche in acronimo ASD.
4. L'Associazione Sportiva Dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 2 – Colori ed emblema sociale (eventuale)

1. I colori sociali sono il bianco ed il celeste. L'emblema dell'Associazione è rappresentato da un disegno stilizzato, ovale, raffigurante un amo da pesca con sopra un leone rampante (stemma della Città di Lonigo).

Articolo 3 – Oggetto

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica, ivi compresa la didattica, la formazione, la preparazione e l'assistenza alle attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche commesse alla disciplina della pesca e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.

6. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, rispetto alle attività sportive dilettantistiche, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- la vendita di articoli sportivi;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
- ogni altra iniziativa che possa favorire l'incremento del numero degli associati e l'immagine sociale.

7. L'Associazione potrà collaborare e anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

8. L'Associazione si riserva la possibilità di affidarsi a Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, e altre istituzioni o associazioni, sia nazionali che internazionali, al fine di promuovere e sviluppare le attività sportive e gli interessi dei propri associati.

9. L'affiliazione a tali enti è decisa dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo e deve essere in linea con gli scopi e gli obiettivi dell'ASD.

10. L'ASD può inoltre stipulare accordi di collaborazione con altre associazioni o enti per la realizzazione di progetti specifici, la condivisione di risorse e competenze, e lo sviluppo di iniziative comuni nel rispetto della propria autonomia e identità.

11. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affidarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

12. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Articolo 4 – Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II

Della vita associativa

Articolo 5 - Domanda di ammissione


1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.



2. Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo, o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.
5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla delibera di ammissione.
6. In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere alla revoca dell'ammissione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.
7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.
8. La qualifica di associato, ben distinta da quella di "tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
10. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.
11. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.
12. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 6 — Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno:
 - a) il diritto a partecipare alle attività associative;
 - b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
 - c) il diritto di voto per l'approvazione del Rendiconto Economico Finanziario di esercizio annuale;
 - d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.



3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.10.
4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

Articolo 7 - Decadenza dei soci

1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.
2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione.
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

TITOLO III


Degli organi associativi

Articolo 8 – Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'assemblea generale degli associati;
 - b) il presidente;
 - c) il consiglio direttivo;

Articolo 9 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
 - a) almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;



- b) almeno la metà più 1 dei componenti il consiglio direttivo.
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto.
7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione", da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.
9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
13. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
15. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
16. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
17. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 10 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.
3. Possono votare in assemblea tutti i soci tesserati, maggiorenni e minorenni, in regola con il pagamento della quota associativa.
4. I soci minorenni esercitano il diritto di voto attraverso uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Il genitore esercente la responsabilità genitoriale, che intende votare per conto del figlio minorenne, deve essere munito di delega scritta.

Articolo 11 – Assemblea ordinaria



1. L'assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del Rendiconto Economico Finanziario
2. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca dei componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
 - b) approva il Rendiconto Economico Finanziario di esercizio;
 - c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
 - f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - g) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;
 - h) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 24 dello statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) sui diritti reali immobiliari;
- d) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.



Articolo 13 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civile.

Articolo 14 - Audio/video Assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
2. È, in ogni caso, necessario che:
 - comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;

- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
 - venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
 - sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati, a cura dell'associazione nei quali gli intervenienti possono affluire.
 - In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
3. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 15 - Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il presidente.
3. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il presidente, vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.
5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
6. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
7. Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
8. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.
9. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
10. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente articolo 14 dello statuto.
11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
13. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.



14. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

15. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 16 – Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente

1. Il consiglio direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
- b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
- c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
- d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

2. In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di prorogatio.

4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.

5. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

6. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

Articolo 17 – Convocazione del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente almeno 1 volta l'anno su iniziativa del Presidente e straordinariamente, oppure quando la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.

Articolo 18 – Compiti del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale, e la presentazione in Assemblea, del Rendiconto Economico Finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente statuto;
- c) determinare l'importo delle quote associative;
- d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;

- e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- h) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- n) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
- o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 19 - Il presidente


1. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede l'Assemblea ed il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
5. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 20 - Il vicepresidente

1. Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 21 - Il segretario e il tesoriere

1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.



3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.
4. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

TITOLO IV

Patrimonio e scritture contabili

Articolo 22 – Il rendiconto economico

1. La redazione e la regolare tenuta del Rendiconto Economico Finanziario è obbligatoria.
2. Il consiglio direttivo redige il Rendiconto dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il Rendiconto Economico Finanziario deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
4. Il Rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del Rendiconto, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del Rendiconto stesso.
5. L'intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del Rendiconto da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 16, comma 2.

Articolo 23 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 24 – Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
- contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del Rendiconto.

1. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
2. L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
3. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
4. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 25 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 13.4 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.
2. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto, a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021, a favore di altra associazione con finalità analoghe.

Articolo 26 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

Lonigo, li 12 Aprile 2024

Il Presidente Assemblea ...

Il Segretario Assemblea

